

Allegato “A” – Avviso pubblico per la concessione di contributi agli Enti titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture residenziali sociali che operano nell’area dei Minori e degli Adulti (esclusi gli alloggi sociali convenzionati per i malati di Aids), nonché agli Enti titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sociosanitarie e sociali che operano nelle aree anziani, disabili, salute mentale e dipendenze, a valere su risorse regionali (*Intervento Multileva 2.2*).

FABBISOGNI SPECIFICI A CUI RISPONDE L’AVVISO E FINALITÀ STRATEGICHE

L’intervento prevede finanziamenti agli Enti titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture residenziali sociali che operano nell’area dei Minori e degli Adulti (esclusi gli alloggi sociali convenzionati per i malati di Aids), nonché agli Enti titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sociosanitarie e sociali che operano nelle aree anziani, disabili, salute mentale e dipendenze, non ricompresi negli adeguamenti tariffari degli ultimi due anni, a titolarità pubblica (Comuni, Aziende Pubbliche di Servizi, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Altro Ente Pubblico) e quindi esclusi dalla partecipazione al sub-intervento 2.1 del progetto “Multileva”.

Si ricorda che il progetto “Multileva” prevede, nello specifico:

- L’incremento strutturale della quota sanitaria (DGR. 1392/2025 e 1403/2025) nelle residenze protette per gli anziani, per le demenze e nelle strutture psichiatriche per minori (Intervento 1);
- Il finanziamento FSE+ per le strutture sociosanitarie e sociali sopra specificate il cui ente titolare non sia un ente pubblico (sono quindi escluse le strutture di cui siano titolari Enti SSR, Comuni, ASP, Comunità Montane, Unioni Comuni o altro Ente pubblico) e in cui il costo della retta sia almeno in parte a carico dell’utente (Intervento 2.1);
- Il finanziamento, con risorse regionali, delle strutture sociali autorizzate che si occupano di Minori e Adulti (escluse le strutture sociali convenzionate per malati di Aids), nonché delle strutture a titolarità pubblica che si occupano di anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze escluse dall’intervento 2.1 (Intervento 2.2, oggetto del presente avviso);
- L’erogazione di voucher di cura, finanziati con risorse del PN GDL 2021/27 e del POC 2014/20, a famiglie a basso reddito che abbiano congiunti istituzionalizzati (Intervento 3).

QUADRO NORMATIVO

- ✓ DGR n. 1403/2025 “Aggiornamento delle tariffe relative alle Residenze protette per anziani non autosufficienti (R3) e per persone con demenze (R3D). Modifica alle DD.GG.RR. n. 1331/2014 e n. 1950/2023” (Intervento Multileva 1);
- ✓ DGR n. 1392/2025 “Aggiornamento delle tariffe relative alle Strutture residenziali per la Salute Mentale – Infanzia e Adolescenza ad alta (SRT-IA 1), media (SRT-IA 2) e bassa (SRT-IA 3) intensità terapeutico-riabilitativa – Modifica dell’Allegato B “Standard assistenziali e tariffe dell’Area psicopatologia età evolutiva” della DGR n. 118/2016. (Intervento Multileva 1);
- ✓ DGR n. 1140/2024 “Accordo Quadro annualità 2024 per erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a

persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME)

- ✓ DGR n. 1447/2024 “Aggiornamento della tariffa relativa alle Residenze collettive per persone malate di AIDS (RC). Modifica alla D.G.R. n. 561/2007 “Attuazione DA n. 138/2004 e DGR n. 1305/2004 – Criteri e modalità conferimento contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza HIV”.
- ✓ DGR n. 1446/2024 “Aggiornamento delle tariffe relative alle residenze sociosanitarie assistenziali per disabili (RD3), ai gruppi appartamento per la disabilità (RD4) e ai centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili a valenza socio-sanitaria (SRDis2). Modifica della DGR n. 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013”
- ✓ DGR n. 1389/2025 “Definizione della tariffa giornaliera relativa alle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS);
- ✓ DGR n. 331/2026 contenente le linee guida dell'intervento 2.2 del pacchetto Multileva;
- ✓ D. Lgs. 184/2025 (“Decreto incentivi”).

ART. 1 – FINALITA' E RISORSE FINANZIARIE

Nell'ambito del progetto “Multileva”, l'intervento in oggetto prevede l'erogazione di finanziamenti agli Enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali sociali delle aree di utenza Minori e Adulti (esclusi gli alloggi sociali convenzionate per malati di Aids) e agli Enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sociosanitarie e sociali aree anziani, disabili, salute mentale, dipendenze e adulti, non ricompresi negli adeguamenti tariffari degli ultimi due anni, a titolarità pubblica (Comuni, Aziende Pubbliche di Servizi, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Altro Ente Pubblico) e quindi esclusi dalla partecipazione al sub-intervento 2.1.

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 4 milioni di euro. E' però prevista una riserva finanziaria pari a euro 1.356.997,00 per le strutture dell'area Minori, in considerazione della particolare rilevanza sociale e istituzionale dei servizi residenziali rivolti all'infanzia e all'adolescenza, nonché della maggiore complessità organizzativa, educativa e assistenziale che caratterizza tali strutture.

La scelta di prevedere una riserva finanziaria e riconoscere un contributo maggiore alle strutture per minori risponde all'esigenza di garantire adeguati livelli di tutela, protezione e continuità dei percorsi di presa in carico di una popolazione particolarmente vulnerabile, per la quale l'interruzione o la riduzione dei servizi residenziali potrebbe determinare rilevanti ricadute sul piano sociale, educativo e relazionale. Tale priorità si pone in coerenza con gli obiettivi regionali di prevenzione del disagio minorile e di rafforzamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Pertanto l'entità del contributo a posto letto è stato determinato in 5,80 euro/al giorno per le strutture residenziali dell'Area dei Minori e in 4,66 euro/al giorno per le restanti strutture.

Il contributo è riconosciuto per ciascun posto letto autorizzato, risultante dall'archivio ORPS alla data del 31 dicembre 2025, che risulti occupato nel periodo di attuazione dell'intervento. L'erogazione del contributo è subordinata all'impegno, da parte degli Enti titolari beneficiari, a non incrementare le rette,

per l'intera durata dell'intervento, e a far data dal 30 marzo 2026 (data di adozione della DGR n. 331/2026), con riferimento a tutte le categorie di utenza cui afferiscono i posti letto autorizzati per i quali è stato ottenuto il finanziamento previsto dal presente avviso.

ART. 2 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente avviso:

- gli Enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali sociali che operano nelle aree di utenza Minori e Adulti (esclusi gli alloggi sociali convenzionati per malati di AIDS);
- gli Enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sociosanitarie e sociali che operano nelle aree anziani, disabili, salute mentale, dipendenze e adulti, non ricompresi negli adeguamenti tariffari degli ultimi due anni, a titolarità pubblica (Comuni, Aziende Pubbliche di Servizi, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Altro Ente Pubblico) e quindi esclusi dalla partecipazione al sub-intervento 2.1. Non sono ammesse le strutture a titolarità SSN.

Le suddette strutture residenziali devono avere almeno una sede nel territorio regionale e le autorizzazioni all'esercizio dei nuclei insistenti all'interno delle strutture, per i quali si chiede il contributo, devono essere state rilasciate dal Comune/Ente competente entro il 31/12/2025.

Le autorizzazioni all'esercizio devono essere state rilasciate ai sensi della L.R. n.21/2016, dell'allegato C del Regolamento Regionale n. 1/2018 e delle conseguenti DD.GG.RR. n.937, n. 938, aggiornate dalla D.G.R. n. 1412/2023 e D.G.R. n.940/2020 aggiornata dalle DD.GG.RR. n.1265/2023 e n. 1197/2024, o ai sensi della previgente normativa (LL.RR. n. 20/2000 e n. 20/2002 e D.G.R. n. 289/2015) della Regione Marche. Le tipologie di strutture che possono partecipare al bando sono quelle definite nell'Allegato 1 ("Tabella di transcodifica strutture ammesse a contributo").

Gli Enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali con diverse tipologie di utenza tra quelle sopra elencate possono presentare domanda per i posti letto autorizzati, e presenti nell'archivio ORPS al 31 dicembre 2025, per ciascuna delle diverse tipologie di utenza e setting ammissibili, definite nell'allegato 1.

L'accesso ai contributi è precluso nel caso:

- a) sia richiesto per posti letto localizzati fuori dal territorio regionale;
- b) le strutture potenziali beneficiarie dei contributi in oggetto abbiano aumentato la quota sociale delle rette dopo il 30 marzo 2026;
- c) (*se Soggetto privato*) sussista una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- d) (*se Soggetto privato*) sia stata applicata al richiedente la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,

comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

e) (*se Soggetto privato*) di condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del richiedente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, la Regione procede anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

f) di violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

g) (*se Soggetto privato*) di inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

h) (*se Soggetto privato*) l'Ente richiedente sia in liquidazione volontaria o sia sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DURATA DEI PROGETTI

Saranno finanziati tutti gli Enti titolari ammissibili. Pertanto, non è prevista la presentazione di un progetto e i potenziali beneficiari dovranno esclusivamente presentare la documentazione di cui al successivo articolo 6.

Si sottolinea, in ogni caso, che il diritto alla liquidazione dell'intero contributo concesso è subordinato al rispetto del vincolo di non incrementare le rette a carico degli utenti per tutti i posti letto autorizzati di cui il beneficiario è titolare con riferimento alle categorie di utenza per le quali avrà ottenuto il finanziamento previsto.

Tale vincolo deve essere rispettato a decorrere dal 30 marzo 2026 fino alla chiusura del progetto. La durata del progetto è pari a 1 anno.

ART. 4 – CONDIZIONI DEL SOSTEGNO

Per ogni posto letto occupato, viene riconosciuto un contributo pari a 5,80 euro/al giorno per le strutture residenziali dell'Area dei Minori e a 4,66 euro/al giorno per le restanti strutture.

L'importo non sarà riconosciuto per i giorni in cui, nel periodo di durata del progetto, il posto letto non sia risultato occupato.

Inoltre, il contributo di cui sopra non sarà riconosciuto nel caso i beneficiari non abbiano rispettato il vincolo di non incrementare le rette a carico degli utenti. Si precisa, al riguardo, che il vincolo deve essere rispettato per tutti i posti letto di cui il beneficiario è titolare nelle categorie di utenza per cui avrà ottenuto il finanziamento di cui al presente avviso, pena la revoca dello stesso.

Domande presentate per un numero di posti letto che ecceda quello dei posti letto risultanti dall'archivio ORPS al 31.12.2025 saranno ritenute ammissibili solo per i posti letto risultanti dall'archivio e l'importo richiesto sarà conseguentemente riparametrato.

Gli Enti finanziati dovranno conservare la documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda e di rendicontazione del progetto per i tre anni successivi alla chiusura dello stesso.

ART. 5 - REGIME DI AIUTI APPLICABILE

Il sostegno pubblico previsto dal presente avviso non si configura come aiuto ad eccezione dei contributi riconosciuti alle strutture residenziali per Anziani (CR, CAA, CA) alle Comunità Alloggio per persone con lievi Disabilità (CAD), alle Comunità alloggio per persone con lievi disturbi mentali (CALDM) e alle Comunità alloggio per ex tossicodipendenti (CAT). Il finanziamento accordato a tali strutture (CR, CAA, CA, CAD, CALDM e CAT) sarà concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis".

La concessione del contributo in "de minimis" avviene nel rispetto del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del citato Regolamento, avuto riguardo all'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa unica¹ nei 36 mesi precedenti la data di concessione dell'aiuto.

La concessione tiene conto degli esiti dell'istruttoria svolta, nonché degli esiti delle verifiche effettuate mediante interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

¹ Il 2 comma dell'art. 2 del regolamento ue 2831/2023 definisce impresa unica tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

I finanziamenti previsti dal presente provvedimento sono cumulabili con altri sostegni pubblici, indipendentemente dalla loro qualificazione o meno come aiuti di Stato.

Al fine di evitare fenomeni di sovracompensazione, la somma del contributo pubblico riconosciuto in occasione del presente avviso (sia nel caso non costituisca aiuto, sia nel caso venga concesso in “de minimis”) e di eventuali ulteriori risorse pubbliche e private percepite per la medesima finalità (stesso posto letto) non potrà eccedere il costo dei posti letto ammessi a finanziamento. In caso di sovracompensazione, il contributo verrà totalmente revocato.

L'assenza di sovracompensazione dovrà essere autodichiarata dai beneficiari in sede di presentazione della domanda di finanziamento e in fase di rendicontazione finale. Sulle autodichiarazioni verrà effettuato un controllo a campione da parte dei Controlli di I livello e, per il controllo, sarà predisposto un format in cui i beneficiari campionati dovranno inserire i dati necessari alla quantificazione del costo dei posti letto finanziati.

In fase di rendicontazione, inoltre, il contributo sarà rideterminato decurtando dall'importo concesso di per ogni giornata in cui il singolo posto letto non sia risultato occupato. Per posto letto “occupato” si intende il posto letto assegnato ad un utente. Quindi il posto letto risulterà non occupato solo in caso di dimissioni dello stesso utente e nel caso questo non sia stato immediatamente rimpiazzato.

Ove applicabile, la rideterminazione dell'aiuto e le eventuali conseguenti registrazioni o variazioni saranno effettuate secondo le procedure previste dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

ART.6 – MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico (SIFORM2) accessibile all'indirizzo internet:

<https://siform2.regione.marche.it/>

In caso di difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio di assistenza raggiungibile all'indirizzo email: siform@regione.marche.it oppure ai numeri telefonici 071/8063442 – 071/8063600.

Per accedere al sistema informatico SIFORM2, l'utente deve disporre di apposite credenziali di tipo “forte” ovvero credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità. Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – carta nazionale dei servizi e CIE Carta di identità elettronica.

Ciascun utente si dovrà autenticare al SIFORM2 come persona fisica e successivamente come legale rappresentate od operatore dell'impresa/Ente titolare.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata selezionando la procedura di attivazione (avviso) con identificazione sintetica “Multileva_2.2” entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM).

Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, al momento della creazione della domanda, occorre digitare nell’apposito campo il codice numerico riportato sulla marca da bollo utilizzata oppure i riferimenti normativi dell’eventuale esenzione. La marca da bollo va annullata e conservata agli atti.

La domanda potrà essere compilata e modificata a più volte fino alla data di scadenza dell’avviso, facendo attenzione a salvare lo stato di compilazione (pulsante “Salva”); fintanto che tale pulsante non verrà premuto, i dati non saranno salvati.

Per l’ammissione a finanziamento, è necessario presentare:

1. domanda di finanziamento in bollo, esclusi i soggetti esentati per legge, compilata sulla base del format di cui all’Allegato 2 e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
2. (*se pertinente*) nel caso di finanziamento in regime di aiuti “de minimis”: dichiarazione di rispetto della regola “de minimis” relativa al tetto di contributi ottenibili (Allegato 3);
3. Informativa sul conflitto di interessi (Allegato 5);
4. (*se Soggetto privato*) Comunicazione del dato sulla “titolarità effettiva” (Allegato 8).

Gli allegati devono essere compilati utilizzando i fac-simile pubblicati sul sito istituzionale assieme al presente avviso. Degli stessi allegati va poi generato il relativo file PDF che dovrà essere firmato. In caso di firma autografa occorre allegare anche la copia di un documento di identità del firmatario.

Alla domanda di finanziamento di cui al punto 1 devono essere allegati:

- 1.1 informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 4);
- 1.2 foglio di calcolo del contributo richiesto (Allegato 7);
- 1.3 (*se Soggetto privato*) copia del contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- 1.4 copia del documento d’identità (in caso di firma autografa).

Per quanto riguarda il foglio di calcolo del contributo richiesto (Allegato 7) si chiarisce che andrà compilato dall’Ente titolare un solo foglio di calcolo indicando tutti i posti letto che si riferiscono ai diversi setting assistenziali di cui è titolare (vedi allegato 1).

Di seguito una indicazione schematica delle operazioni da eseguire per la trasmissione telematica della domanda di finanziamento:

- compilare la domanda di contributo e le dichiarazioni utilizzando i fac-simile allegati all’avviso
- generare i file PDF della domanda di contributo e delle dichiarazioni
- firmare digitalmente il PDF della domanda di contributo e delle dichiarazioni (possibilmente in formato PADES)
- se non si adotta la firma digitale, scansionare i vari documenti sottoscritti in modo autografo assieme al documento di identità del firmatario
- autenticarsi su Siform 2

- creare la domanda di finanziamento Siform 2 (Menu Domande di finanziamento/Nuova domanda)
- associare alla domanda di finanziamento Siform2 un formulario di acquisizione dati/progetto
- compilare il formulario on-line
- accedere alla sezione allegati della domanda di finanziamento Siform 2 e caricare gli allegati previsti e predisposti come indicato sopra
- premere il pulsante “Invia domanda” per inviare la domanda telematicamente.

In caso di errori o incongruenze nei dati compilati, la domanda NON verrà trasmessa e verrà mostrato un messaggio di errore in caratteri di colore rosso. Correggere i dati seguendo le indicazioni del messaggio di errore e premere nuovamente il pulsante “Invia domanda”.

A seguito dell’invio telematico, il sistema registrerà la data e l’ora di sistema di effettuazione dell’operazione e la domanda si considererà correttamente presentata. Lo stato della domanda passerà da “Bozza” a “Inviata” e lo stato dei formulari di acquisizione dati/progetti da “Bozza” a “Presentato”. La domanda verrà protocollata sul sistema regionale di protocollazione appena possibile rispettando l’ordine di conferma e trasmessa al Responsabile del Procedimento. Solo dopo il corretto invio della domanda verrà visualizzato il pulsante “Scarica ricevuta di invio”, che l’utente potrà utilizzare per scaricare la ricevuta di invio.

Se la domanda rimane nello stato di “Bozza” e il pulsante “Scarica ricevuta di invio” non viene visualizzato significa che la domanda non è stata inviata correttamente.

Le istruzioni per l’accreditamento al sistema informativo e per la compilazione delle domande sono pubblicate sul sito della Regione Marche unitamente al presente avviso alla url: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FSE-21-27/Documenti-amministrativi#Interventi-MULTILEVA-2.1-e-2.2>

Si precisa che il beneficiario del contributo è l’Ente titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture residenziali sociosanitarie e sociali ammissibili.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme dell’avviso.

ART. 7 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE

Le domande presentate saranno ritenute inammissibili se:

- presentate da Enti titolari dell’autorizzazione all’esercizio di strutture residenziali sociosanitarie o sociali che abbiano incrementato le rette a carico degli utenti in data successiva al 30 marzo 2026;
- presentate successivamente alla scadenza prevista;
- presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso o da Enti inammissibili;
- non corredate delle dichiarazioni e dei documenti richiesti;
- riferite a strutture residenziali sociosanitarie e sociali diverse da quelle oggetto del presente avviso e pertanto diverse da quelle previste Allegato 1 (Tabella di transcodifica delle strutture residenziali ammesse a contributo).

- presentate da Ente/soggetto giuridico diverso da quello titolare dell'autorizzazione o della convenzione riferite alle strutture sociosanitarie e sociali per le quali si richiede il finanziamento.

Nel caso un Ente titolare presenti domande per posti letto autorizzati per tipologie di utenza e setting assistenziali diversi, alcuni dei quali non ammissibili al cofinanziamento previsto dal presente avviso, la domanda di finanziamento sarà ritenuta ammissibile solo per i posti letto autorizzati riferiti alle tipologie di utenza e setting ammissibili.

Si rammenta che le dichiarazioni rese e sottoscritte dai richiedenti hanno valore di autocertificazione e, pertanto, nel caso di falsità e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia. La Regione Marche effettuerà controlli a campione sul 5% delle domande ammissibili a contributo volti ad accertare la veridicità delle informazioni contenute nelle domande ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del responsabile del procedimento che provvederà ad assegnare i contributi alle domande ritenute ammissibili.

ART. 8 – COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

L'ammissione a finanziamento avverrà entro 60 giorni dalla data della scadenza prevista per la presentazione delle domande. L'amministrazione provvede alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari ammessi sul sito <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FSE-21-27/Documenti-amministrativi#Interventi-MULTILEVA-2.1-e-2.2>

La pubblicazione sul sito ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti nella procedura. In ogni caso l'Amministrazione provvede a notificare, anche mediante PEC, l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti richiedenti ammessi e la mancata approvazione del finanziamento ai soggetti esclusi.

ART. 9 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO FINANZIATO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il contributo ammesso sarà erogato con cadenza semestrale, previo caricamento in SIFORM2, da parte dei beneficiari, della dichiarazione semestrale di spesa, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e compilata sulla base del modello di cui all'Allegato 6 (format dichiarazione spesa semestrale).

ART. 10 – SOSPENSIONE O REVOCA DEL FINANZIAMENTO

I pagamenti saranno sospesi qualora non siano state caricate in SIFORM2 le dichiarazioni semestrali di spesa, compilate sulla base del modello di cui all'Allegato 6 (format dichiarazione spesa semestrale), e saranno sbloccati solo a seguito del completo caricamento dei dati e delle informazioni richieste.

I finanziamenti saranno invece revocati nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità o documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione a beneficio;
- mancato caricamento in Siform dei dati di monitoraggio per due semestri consecutivi;
- mancato rispetto del divieto di incrementare le rette a carico dei privati dal 30 marzo 2026 e per tutto il periodo di operatività del progetto;
- sottoscrizione di dichiarazioni mendaci.

La revoca comporta la restituzione dei contributi eventualmente riscossi, incrementati secondo gli interessi di legge.

L'eventuale revoca del contributo è disposta dalla struttura competente anche a seguito di rinuncia del beneficiario. Se la rinuncia avviene dopo che il progetto è stato avviato, il beneficiario che non si vincoli a rispettare comunque il divieto di incrementare la retta a carico dei privati per il periodo inizialmente previsto (a partire dal 30 marzo 2026 e fino a 1 anno dopo la concessione del contributo) subisce la revoca totale del contributo. In caso contrario, il contributo viene revocato pro-quota, tenendo conto del numero di mesi intercorsi tra la data di avvio del progetto e la rinuncia del beneficiario.

ART. 11 – CONTROLLI E RISPETTO DELLA POLITICA ANTIFRODE

La Regione effettuerà controlli su un campione pari al 5% delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda e di dichiarazione semestrale di spesa. I suddetti controlli sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, al fine di accelerare i tempi di risposta della PA, potranno essere effettuati anche dopo l'avvio del progetto.

Il beneficiario, ai sensi dell'art. 75, comma 1. del DPR 445/2000 e s.m.i., decade dal diritto al contributo previsto dal presente Avviso qualora, a seguito di controllo, risultino non veritiere le dichiarazioni rese e sottoscritte in fase di presentazione della domanda o di dichiarazione semestrale di spesa. In tal caso, il contributo verrà revocato e la Regione Marche si riserva di adottare azioni di recupero delle somme eventualmente già liquidate, unitamente agli interessi legali maturati, ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle altre leggi in materia, secondo quanto disposto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000 e s.m.

Le disposizioni in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi sono illustrate nell'informativa di cui all'Allegato 5.

ART. 12 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, l'avviso e i relativi allegati qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso

di cambiamenti della normativa di riferimento senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione.

ART.13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento del presente Avviso è il Dirigente della Direzione Programmazione integrata delle risorse comunitarie e nazionali Ing. Andrea Pelli (tel. 071/8063981 – e-mail: andrea.pelli@regione.marche.it).

Per informazioni, quesiti o chiarimenti relativi all'Avviso pubblico può essere contattato il Dott. Andrea Carrabs (tel.: 071.806.3625 – e-mail: andrea.carrabs@regione.marche.it).

Il procedimento amministrativo relativo al presente Avviso pubblico si intende avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., si intende assolto mediante la presente informativa nei confronti di tutti i soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento.

Il procedimento si conclude, di norma, entro sessanta (60) giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, mediante l'approvazione della graduatoria con provvedimento espresso e motivato.

Qualora, per motivate esigenze istruttorie o per circostanze non imputabili all'Amministrazione regionale, si renda necessario prorogare i tempi del procedimento, ne sarà data tempestiva comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FSE-21-27/Documenti-amministrativi#Interventi-MULTILEVA-2.1-e-2.2>.

Sulla stessa pagina potranno essere pubblicate eventuali "risposte a domande frequenti" (FAQs) a cura dell'Amministrazione regionale, sulla base dei quesiti pervenuti.

Art. 14 – FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART. 15 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alle finalità di cui al presente procedimento amministrativo si comunica che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE. nr. 2016/679) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi regionali. Con riferimento al trattamento dei dati il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE. nr. 2016/679 e s.m.i., e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per

cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta all'ufficio.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Il Delegato del Titolare del trattamento è il Dirigente della struttura regionale competente per l'attuazione della misura di aiuto, Direzione Programmazione Integrata Risorse Nazionali e Comunitarie, Ing. Andrea Pellei (andrea.pellei@regione.marche.it).

L'informativa sul trattamento dei dati personali è riportata nell'Allegato 4 del presente Avviso.

ALLEGATI – MODULISTICA

Allegato 1: Tabelle di transcodifica delle strutture residenziali ammesse a contributo

Denominazioni e codici per le strutture autorizzate a partire dal 20.07.2020 (dopo DD.GG.RR n. 937/20, n. 938/20 aggiornate con DGR n. 1412 del 30/09/2023 e la DGR n. 940/20 aggiornata con DDGGRR n. 1265/2023 e n.1197/2024)					Denominazioni e codici per le strutture autorizzate prima del 20.07.2020	
Categoria di Utenza	Regime	Area	Nuova denominazione	Nuovo Codice setting assistenziale (Reg. R 1/2018)	Precedente denominazione	Precedente codice setting assistenziale (D.G.R. 289/2015)
Adulti	Residenziale	Sociale	Casa Rifugio per donne vittime di violenza	CRVV	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	CADV
	Residenziale	Sociale	Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento	CRVTS	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	CADV
	Residenziale	Sociale	Comunità Familiare	CF	Casa Famiglia	CF
		Sociale			Comunità Familiare Adulti	CFA
	Residenziale	Sociale	Comunità di Accoglienza per detenuti ed ex -detenuti	CADED	Centro di accoglienza per ex-detenuti	CADED
	Residenziale	Sociale	Casa Alloggio per Adulti in Difficoltà (esclusi gli alloggi sociali convenzionati per HIV)	AS	Alloggio sociale per adulti in difficoltà	AS
	Residenziale	Sociale	Comunità di Pronto Accoglienza per Adulti	CPAA	Centro di pronta accoglienza per adulti	CPAA
	Residenziale	Sociale	Casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza	CAAVV	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	CADV
Minori	Residenziale	Socio Sanitaria	Comunità socio-psico-educativa integrata per minorenni	CPEM	===	===
	Residenziale	Sociale	Comunità di Pronto Accoglienza per Minorenni	CPAM	Comunità di pronta Accoglienza per Minori	CPAM
	Residenziale	Sociale	Comunità Familiare per Minorenni	CFM	Comunità Familiare per Minori	CFM
	Residenziale	Sociale	Comunità Socioeducativa per Minorenni	CEM	Comunità educativa per minori	CEM
	Residenziale	Sociale	Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore	CABG	Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico	CAGM
	Residenziale	Sociale	Comunità per l'autonomia	CAM	Comunità alloggio per adolescenti	CAAD
	Residenziale	Sociale	Centro governativo di prima accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati	CMSNA1	===	===
	Residenziale	Sociale	Centro governativo di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati	CMSNA2	===	===

Strutture residenziali a titolarità pubblica (a titolarità comunale, ASP, comunità montane, unione comuni o altro ente pubblico)

Denominazioni e codici per le strutture autorizzate a partire dal 20.07.2020 (dopo DD.GG.RR n. 937/20, n. 938/20 aggiornate con DGR n. 1412 del 30/09/2023 e la DGR n. 940/20 aggiornata con DDGGRR n. 1265/2023 e n.1197/2024)					Denominazioni e codici per le strutture autorizzate prima del 20.07.2020	
Categoria di Utenza	Regime	Area	Nuova denominazione	Nuovo Codice setting assistenziale (Reg. R 1/2018)	Precedente denominazione	Precedente codice setting assistenziale (D.G.R. 289/2015)
Anziani	Residenziale	Sociale	Casa di Riposo per Anziani autosufficienti	CR	Casa di Riposo per Anziani	CR
		Sociale	Casa Albergo per Anziani autosufficienti	CAA	Casa Albergo per Anziani	CAA
		Sociale	Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti	CA	Comunità Alloggio	CA
Disabili *	Residenziale	Sociale	Comunità Alloggio per persone con lievi Disabilità	CAD	Comunità Alloggio per Disabilità	CAD
Salute mentale	Residenziale	SocioSanitaria	Comunità protetta per la salute mentale	SRP3	Comunità Protetta (CP)	SRP 3.1.1
						SRP 3.1.2
						SRP 3.2
	Residenziale	SocioSanitaria	Gruppo appartamento per la salute mentale	SRP4	Gruppo Appartamento	SRP3.3
					Comunità Alloggio per Persone con Disturbi Mentali	CADM
	Residenziale	Sociale	Comunità Alloggio per persone con lievi Disturbi Mentali	CALDM*	Comunità Alloggio per Persone con Disturbi Mentali	CADM
Dipendenze *	Residenziale	Sociale	Comunità Alloggio per ex tossicodipendenti	CAT	Comunità Alloggio per ex tossicodipendenti	CAT
Adulti	Residenziale	SocioSanitaria	Casa alloggio per malati di AIDS	CA-HIV	Residenze collettive o case alloggio per malati AIDS	RC/AS

** Si è ritenuto opportuno inserire tali strutture non nella categoria Adulti, come stabilito dal Reg. reg.le n. 1/2018, ma nell'Area Sociale delle categorie Disabili, Salute Mentale e Dipendenze Patologiche*

Allegato 2: Domanda di finanziamento

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Il/la sottoscritto/a (Cognome).....(Nome)..... Nato/a a

Prov. il .././.... e residente a Prov. Indirizzo.....
.....

Codice Fiscale Telefono /Cellulare.....

E-mail

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE/SOCIETÀ

Ragione Sociale.....

Natura Giuridica

Sede Legale (Indirizzo).....

Partita IVA e/o Codice Fiscale

PECE-Mail

Telefono

DICHIARA:

[] di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e posizione fiscale;

[] di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99 rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante;

[] di rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza, della tutela dell'ambiente;

[] di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di Lavoro sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente e comparativamente più rappresentative, con riferimento a quanto disposto dall'art.7 del D.L. n. 248/07 convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31;

[] *(se Soggetto privato)* che il legale rappresentante e/o i componenti degli organi di amministrazione non sono sottoposti a sanzioni interdittive ex art. 9 D. Lgs. 231/2001, né a misure di prevenzione e conseguenti divieti, sospensioni e decadenze ex art. 67 D.lgs. 159/2011;

[] *(se Soggetto privato)* che il richiedente non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

[] *(se Soggetto privato)* che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

[] *(se Soggetto privato)* che il legale rappresentante o gli amministratori del richiedente non sono stati condannati, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, la Regione procede anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

[] *(se Soggetto privato)* che l'Ente non è sottoposto a liquidazione volontaria, né a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

[] che l'Ente non ha incrementato le quote sociali delle rette dopo il 30 marzo 2026;

CHIEDE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL DECRETO....

Totale contributo richiesto [] *(Riportare il totale che deriva dal foglio di calcolo - Allegato 7 - del contributo allegato all'avviso che va compilato e allegato alla domanda)*

Conto corrente su cui versare il contributo: IBAN:

(Il conto corrente indicato ai fini dell'accredito del contributo deve essere intestato al soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio della/e struttura/e oggetto della istanza).

Referente per la presente domanda: (Nome, cognome, qualifica, tel., e-mail)

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allegati:

- informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 4);

- foglio di calcolo del contributo richiesto (Allegato 7);
- *(se Soggetto privato)* copia del contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- copia del documento d'identità (in caso di firma autografa).

Allegato 3: Dichiarazione De Minimis

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»

RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28

Il richiedente:

SEZIONE 1 - Anagrafica impresa richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Il sottoscritto in qualità di **legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 - Anagrafica del dichiarante					
Il legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In relazione a quanto previsto dall'Avviso di seguito indicato:

Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR

(scegliere SEMPRE una delle due opzioni)

1. ☐ Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, e ss.mm.ii. (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
2. ☐ Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 3118/2024 della Commissione del 18 dicembre 2013, e ss.mm.ii. (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/9 del 24 dicembre 2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 2023/2831 «de minimis» generale
- Regolamento n. 3118/2024 e 2391/2023 «de minimis» nel settore della produzione agricola primaria
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca e acquacoltura
- Regolamento n. 2023/2832 «de minimis» SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

(scegliere SEMPRE una delle tre opzioni)

- ☐ Che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- ☐ Che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
(ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

☐ Che l'**impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sezione A dell'Allegato I).

Sezione B - Rispetto del massimale

Nota: a decorrere dal 1° luglio 2020, è stato abolito l'obbligo di presentazione, da parte del richiedente, dell'autocertificazione in ordine agli aiuti *de minimis* di cui ha beneficiato nel triennio di riferimento. L'indicazione era precedentemente necessaria al fine di verificare il rispetto della soglia massima di aiuti ottenuti fissata dai regolamenti comunitari, soglie massime² la cui osservanza viene da tale data operata d'ufficio dall'Ente concedente a mezzo dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

L'impresa richiedente è comunque invitata a verificare gli aiuti "*de minimis*" già attribuiti alla stessa nonché alle altre imprese facenti parte dell'impresa unica, accedendo alle sezioni trasparenza dei diversi registri nazionali d'iscrizione degli aiuti "*de minimis*", ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN³ e SIPA⁴: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

1) Che l'impresa rappresentata, nel periodo di riferimento:

(scegliere **SEMPRE** una delle due opzioni)

- 1) ☐ **non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda;**
- 1) ☐ **è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE "de minimis"	Impresa cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa cui è stato concesso il "de minimis"	Codice COR identificativo dell'aiuto (5)	Operazione intercorsa(6)	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (7)
1						
2						
3						

2) Che l'impresa rappresentata, nel periodo di riferimento relativo al regolamento *de minimis* applicato, ha fruito e/o ha dichiarato ai fini fiscali i seguenti aiuti cd. Automatici o semi-automatici in regime «*de minimis*» che non sono ancora stati registrati in RNA, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

² Dettagliate nella prima pagina e nella Sezione B dell'Allegato I.

³ Acronimo di "Sistema Informativo Agricolo Nazionale", registro all'interno del quale vengono inseriti gli aiuti concessi al settore agricolo, forestale e delle zone rurali.

⁴ Acronimo di "Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura", registro all'interno del quale vengono inseriti gli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura.

⁵ Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema

SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.

⁶ Indicare la tipologia di operazione intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.

⁷ Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I - Sezione B).

⁸ Per il concetto degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

(Compilare solo se ricorre il caso)

(aggiungere righe se necessario)

n.	Reg. UE “de minimis”	Tipo dichiarazione	Anno fruizione (9)	Anno dichiarazione fiscale o resa a fini fiscali (10)	Importo dell’aiuto “de minimis”
1					
2					
3					

Sezione C – settori in cui opera l’impresa

(compilare SEMPRE una delle due sotto-sezioni)

(Se è stato indicato che la dichiarazione è resa per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. **1408/2013**, compilare SEMPRE la seguente sotto-sezione **1**)

- 1.** Che l’impresa rappresentata **opera** nel settore della **produzione** primaria¹¹ di **prodotti agricoli** e che

(selezionare il caso che ricorre)

- ☐ opera anche in settori economici **esclusi**, **tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione** delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi;
- ☐ opera anche in settori economici **esclusi**, **e NON dispone di un sistema adeguato di separazione** delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi;
- ☐ opera **solo nei settori economici ammissibili**;

(Se è stato indicato che la dichiarazione è resa per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. **2023/2831**, compilare SEMPRE la seguente sotto-sezione **2**)

- 2.** Che l’impresa rappresentata:

(selezionare il caso che ricorre)

- ☐ opera anche in settori economici **esclusi**, **tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione** delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi;
- ☐ opera anche in settori economici **esclusi**, **e NON dispone di un sistema adeguato di separazione**

delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi;

☐ opera **solo nei settori economici ammissibili**;

⁹ Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti di cui all'art. 10 del DM 115/2017 ricevuti in regime «*de minimis*».

¹⁰ Indicare l'anno della dichiarazione fiscale o resa a fini fiscali per gli aiuti di cui all'art. 10 del DM 115/2017 ricevuti in regime «*de minimis*».

¹¹ anche se non in maniera esclusiva né prevalente.

¹² ad es. attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri o attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura (vedere allegato sezione C dell'Allegato I).

¹³ Vedi precedente nota 13.

¹⁴ ad es. attività di produzione primaria di prodotti agricoli (in quanto ammissibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 – «*de minimis*» agricolo, ma non ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 – «*de minimis*» generale).

¹⁵ Vedi precedente nota 14

Sezione D - condizioni di cumulo

*(selezionare il caso che
ricorre)*

☐ Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» presentati in questa domanda
l'impresa richiedente

NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

☐ Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» presentati in questa domanda
l'impresa richiedente ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente Conce- dente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione (n° e data)	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Massima applicabile (%)	Applicata (%)	

¹⁶ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/2014 e s.m.i.) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il registro RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il registro RNA è disciplinato dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ed opera dal 12 agosto 2017.

Nel caso di istituzione di un registro centrale, come il registro RNA, **la verifica del rispetto del massimale si acquisisce tramite il registro** e non più a mezzo di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere un aiuto *de minimis*. Dato però, che ai fini dell'applicazione dei regolamenti *de minimis*, le Amministrazioni concedenti sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto *de minimis* – una serie di informazioni che non sono contenute in RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, l'Amministrazione regionale ha predisposto, a partire dal 2020, un modello di dichiarazione *de minimis* che attesti le predette informazioni non rinvenibili, totalmente o parzialmente, nel registro. La dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e viene sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere l'aiuto *de minimis*.

Con l'entrata in vigore dei **nuovi regolamenti (UE) *de minimis***, n. 2023/2831 *de minimis* generale, n. 2023/2832 *de minimis* SIEG, e n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, **il periodo di riferimento per calcolare il rispetto del massimale, per i predetti regolamenti, non è più definito in termini di esercizio finanziario, bensì di arco di tre anni.**

Anche nel registro RNA è stato effettuato l'adeguamento per l'attuazione dei sopra richiamati nuovi regolamenti (UE) *de minimis* adottati per il settore generale e per il SIEG, al fine di consentire le attività di registrazione e controllo a valere sui predetti regolamenti europei.

Ai fini della concessione di un aiuto individuale in regime *de minimis*, si ricorda che un nuovo aiuto *de minimis* potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nel periodo di riferimento del regolamento *de minimis* applicato (arco di tre anni o esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Di seguito le soglie e i periodi di riferimento disciplinati dai regolamenti (UE) n. 2023/2831, n. 1408/2013 e n. 2024/3118:

Regolamento (UE) “de minimis”	Soglia massima nel triennio di riferimento	Periodo di riferimento
n. 2023/2831 aiuti in “de minimis” c.d. generale o ordinario.	Euro 300.000,00	Tre anni (calcolati, a ritroso, dalla data della concessione dell’aiuto)
n. 1408/2013 e n. 2024/3118 - aiuti nel settore agricolo (attività primarie)	Euro 50.000,00	Tre anni (calcolati, a ritroso, dalla data della concessione dell’aiuto)

Regolamenti (UE) *de minimis* in vigore: Regolamento n. 2023/2831 «*de minimis*» generale; Regolamento n. 2013/1408, Regolamento n. 2024/3118 «*de minimis*» nel settore della produzione agricola primaria; Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca e acquacoltura; Regolamento n. 2023/2832 «*de minimis*» SIEG.

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*». A ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun periodo di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l’importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, con eventuale riduzione dell’importo dell’aiuto concesso, l’Amministrazione terrà in considerazione l’importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l’importo concesso.

Si ricorda, altresì, che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Nelle indicazioni per la compilazione delle Sezioni A e B del modello *de minimis*, si prende come riferimento, tra i regolamenti in materia, il regolamento *de minimis* generale n. 2023/2831.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che: “Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica”. Ne

consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «de minimis», si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel periodo di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'«impresa unica».

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

«Impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Si precisa che per gli aiuti de minimis SIEG, concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2832, l'ultimo periodo dell'articolo 2, paragrafo 2 statuisce: “Tuttavia, le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale che non hanno relazioni tra loro eccetto il loro legame diretto con gli stessi organismi pubblici o con le stesse entità senza scopo di lucro non sono considerate un'impresa unica ai sensi del presente regolamento”.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il periodo temporale è costituito dall'arco di tre anni.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «de minimis» n. 2023/2831 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale

ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «*de minimis*» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla “Sezione trasparenza” disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «*de minimis*» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 2023/2831/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «*de minimis*» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha “ereditato” in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati in RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** rientranti nella casistica sopra descritta del cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Il sopracitato art. 10 si applica anche agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il registro RNA utilizza quale data di concessione degli aiuti di cui al predetto articolo 10 quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.

La registrazione degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei medesimi aiuti.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che l'impossibilità di registrazione degli aiuti «de minimis» per effetto del superamento del massimale pertinente in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» determina l'illegittimità della fruizione.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il punto 3) della sezione B del Modulo «de minimis» dove vanno, infatti, indicati agli aiuti sopra richiamati, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «de minimis», ma non ancora registrati in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Da Regolamento 2023/2831/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura solo nel caso specifico in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

I presenti aiuti «de minimis», concessi per specifici costi ammissibili, possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un contributo in esenzione (ex Reg. (UE) 651/2014). L'intensità massima per quell'incentivo era del 20% (pari a 400.000,00 euro) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000,00 euro). Nella tabella l'impresa dovrà riportare le due intensità di aiuto (intensità di aiuto massima applicabile = 20%; intensità di aiuto applicata = 15%) nonché l'importo concesso con riguardo alla voce di costo del costo o del progetto (300.000,00 euro). Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà quindi ottenere un ulteriore contributo in “de minimis” ex Reg. (UE) 2023/2831 pari a 100.000,00 euro.

Esempio 2: per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un contributo in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6.000,00 euro (500,00 euro al mese). Tuttavia il contributo effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4.800,00 euro (corrispondenti a 400,00 euro al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore contributo, in “de minimis”, pari a 1.200,00 euro per il progetto complessivamente inteso.

Allegato 4: Informativa sul trattamento dei dati personali

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (*GDPR – General Data Protection Regulation; Regolamento generale sulla protezione dei dati*) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il **Titolare del trattamento** è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il **Delegato al trattamento** è il Dirigente della Direzione “Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali”, Ing. Andrea Pellei, email: andrea.pellei@regione.marche.it

Il **Responsabile della Protezione dei Dati** ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it.

Finalità. I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE. nr. 2016/679) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi regionali. Con riferimento al trattamento dei dati il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE. nr. 2016/679 e s.m.i., e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta all'ufficio.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in relazione al presente avviso verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento 2016/679/UE.

La **base giuridica del trattamento** (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Comunicazione dei dati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione delle Autorità di controllo (es.: *Corte dei Conti, Guardia di finanza*) per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato.

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Diritti. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allegato 5: Informativa sul conflitto di interessi

PREMESSA

La Regione Marche si è dotata di una metodologia utile a garantire efficaci e proporzionate misure di prevenzione e gestione del rischio di frode e, nello specifico, del rischio di conflitto di interessi. Il sistema di verifica adottato coinvolge non solo i funzionari pubblici, ma indirettamente anche i beneficiari e destinatari degli interventi finanziati con risorse pubbliche. Con il presente documento si intende pertanto informare e sensibilizzare tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione degli interventi sugli obblighi cui sono tenuti per prevenire e/o gestire situazioni di conflitto di interessi e sulle verifiche che potrebbero interessarli.

La prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi sono fondamentali per evitare danni alle risorse pubbliche, nonché danni reputazionali derivanti dalla perdita di fiducia nella capacità delle istituzioni di operare in modo imparziale e nell'interesse generale della collettività.

I. NORMATIVA

Disposizioni dell'Unione Europea

La disciplina generale sul conflitto di interessi è contenuta nell'art. 61 del Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (e che abroga il Regolamento (UE) 2018/1046), che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Tale articolo si applica a tutti i fondi derivanti dal bilancio dell'UE e a tutte le modalità di gestione. Le autorità nazionali hanno comunque facoltà di adottare norme nazionali complementari ed eventualmente ancora più dettagliate e/o più rigorose (si rinvia al Codice di comportamento per i dipendenti della Giunta Regionale su cui infra).

Art. 61 Reg. 2024/2509:

1. Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all'esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. Essi adottano inoltre misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi.

2. Laddove esista un rischio di conflitto d'interessi che coinvolga un membro del personale di un'autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico.

Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statuario, la persona in questione ne informa l'ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l'ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi. Laddove esista un conflitto d'interessi, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'ordinatore delegato o l'autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile.

3. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

Dal primo comma risulta come l'ambito di applicazione delle disposizioni sui conflitti d'interessi si estenda a tutte le modalità di gestione dei fondi comunitari e a tutti i soggetti, comprese le Autorità nazionali a tutti i livelli (e quelle regionali), che partecipano alla gestione del bilancio dell'UE, compresi l'esecuzione di atti preparatori e audit e lo svolgimento dei controlli.

Il primo comma sancisce altresì l'obbligo, per le autorità, di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse e di gestire non solo le situazioni di conflitto fra gli interessi personali e quelli dell'Unione/della collettività ma anche le situazioni che possono "essere percepite" oggettivamente come situazioni di conflitto di interesse.

In merito a quest'ultima definizione, secondo la Commissione, un conflitto d'interessi percepito può verificarsi in particolare se una persona, indipendentemente dalle sue intenzioni, può ragionevolmente ritenersi o essere ritenuta portatrice di interessi pubblici e personali contrastanti che rischiano di comprometterne la capacità di svolgere i propri compiti e adempiere le proprie responsabilità in modo imparziale e obiettivo (ad esempio, un rischio o un'opportunità di favoritismo o ostilità per motivi di interesse familiare e affinità nazionale o politica possono oggettivamente essere percepiti come comportanti un conflitto d'interessi).

Un conflitto d'interessi percepito comprende le circostanze obiettive che incidono sulla fiducia nell'indipendenza e nell'imparzialità di una persona o di un'entità, anche se il conflitto d'interessi non si concretizza o anche se la persona non trae un beneficio effettivo dalla situazione. Garantire l'effettivo rispetto delle norme sulla prevenzione dei conflitti d'interessi serve proprio a fugare ogni dubbio che una persona ragionevole, informata, obiettiva e in buona fede possa nutrire in merito alla conformità del comportamento di una persona che partecipa all'esecuzione del bilancio.

Va rilevato anche che la norma è temperata dal fatto che la percezione è soggettiva ma il potenziale conflitto di interesse deve essere oggettivo: ad esempio la persona dovrebbe avere effettivamente il potere di agire o impartire istruzioni, avere effettivamente un legame che ne condiziona l'imparzialità.

Per quanto riguarda i destinatari della norma, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, RF 2024, la «partecipazione» comprende gli atti preparatori e qualsiasi fase del processo di pianificazione, decisione, gestione, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi UE.

Questa descrizione estensiva arriva a ricomprendere i gruppi consultivi di esperti costituiti da rappresentanti delle autorità pubbliche, del settore privato e/o delle organizzazioni della società civile, dove il conflitto si riferisce ovviamente non agli interessi settoriali o sociali che essi rappresentano ufficialmente in seno al gruppo consultivo ma agli interessi personali dei singoli membri.

A maggior ragione in seno all'Autorità di gestione la prevenzione e gestione dei conflitti di interessi si estende a tutto il personale che partecipa in modo diretto ad alcuna delle fasi sopra enumerate.

Il terzo comma definisce in modo ampio cosa sia il conflitto di interessi; lo stesso è approfondito negli Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario adottati dalla Commissione.

E' utile richiamare solo i seguenti elementi:

- gli interessi diretti e indiretti sono una categoria molto ampia; possono comprendere anche doni o ospitalità, interessi non economici o derivare dal coinvolgimento in organizzazioni non governative o politiche (anche se non remunerato) e da doveri di lealtà contrastanti verso soggetti o entità diversi nei confronti dei quali la persona in questione è soggetta ad obblighi.

- Non si ravvisa normalmente conflitto di interessi quando i compiti di esecuzione del bilancio dell'UE da parte della persona in questione sono legati a decisioni di natura generale e basate su criteri oggettivi che si applicano a un intero settore dell'economia o a un gruppo molto ampio di potenziali beneficiari e che non sono pertanto compromesse da motivi affettivi, da affinità politica o nazionale e da interesse economico, né dal fatto che la persona in questione o un suo familiare figurino tra i beneficiari.

Il secondo comma dell'art. 61 prevede che in presenza di una situazione di conflitto di interesse o di una situazione che potrebbe essere ritenuta tale, il soggetto interessato sia tenuto a segnalarlo al proprio superiore gerarchico.

Il conflitto deve essere segnalato anche da eventuali terzi che ne abbiano conoscenza.

Il superiore gerarchico competente deve confermare per iscritto se esiste un conflitto d'interessi valutando attentamente se una persona a conoscenza dei fatti pertinenti potrebbe ritenere che l'integrità dell'organizzazione sia a rischio a causa di tale conflitto d'interessi.

Prima di tale valutazione, e fatto salvo il diritto applicabile, l'autorità o il superiore gerarchico dovrebbero discutere la situazione con la persona in questione per valutare meglio se esista il rischio di parzialità nell'esercizio delle sue funzioni.

Il superiore gerarchico valuta la necessità di sostituire la persona che ha dichiarato un possibile conflitto d'interessi, la quale a sua volta deve nel frattempo astenersi dal trattare il fascicolo/il caso per evitare di determinare una situazione di fatto di conflitto.

Una volta accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi, l'autorità nazionale competente (o l'autorità che ha il potere di nomina) deve garantire che il membro del personale in questione cessi tutte le attività pertinenti connesse all'esecuzione del bilancio, compresi gli atti preparatori, nonché tutte quelle correlate alla situazione di conflitto.

Le disposizioni in materia di conflitto di interesse impongono all'autorità competente di adottare le misure correttive opportune. Secondo la Commissione, queste comprendono l'annullamento e la valutazione ex

novo delle procedure di aggiudicazione, l'annullamento di contratti o accordi, la sospensione dei pagamenti, l'effettuazione di rettifiche finanziarie e il recupero dei fondi.

Nei confronti della persona che non ha dichiarato il conflitto potrebbero essere imposte sanzioni disciplinari.

Le disposizioni nazionali

Legge 241/1990

Art. 6-bis. Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

D.P.R.62/2013

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art.7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o

dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

I conflitti d'interessi non dichiarati non costituiscono, di per sé, necessariamente un reato. L'art. 323 del codice penale, che disciplinava il delitto di abuso d'ufficio, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, con decorrenza dal 25 agosto 2024. Restano tuttavia ferme le conseguenze disciplinari, amministrative, contabili e sulla legittimità degli atti derivanti dalla violazione degli obblighi di comunicazione e astensione previsti dalla normativa vigente. Qualora la mancata dichiarazione si accompagni alla presentazione di dichiarazioni non veritiere o ad altre condotte penalmente rilevanti, possono trovare applicazione le specifiche fattispecie previste dall'ordinamento, ricorrendone i relativi presupposti.

Art. 16. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

La violazione degli obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interessi è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Restano ferme, ricorrendone i presupposti, le eventuali responsabilità civili, amministrative o contabili, nonché la responsabilità penale qualora la condotta integri una fattispecie di reato prevista dalla normativa vigente.

Le disposizioni regionali

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Marche approvato con DGR n. 872 del 09/06/2025

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

ART. 5 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica, entro 15 giorni dall'adesione, per iscritto al responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza, la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

2. Ai fini di una valutazione di potenziali situazioni di conflitto, il dirigente di assegnazione del dipendente, può richiedere al dipendente di trasmettere, oltre lo statuto dell'associazione o dell'organizzazione, anche eventuali altri elementi utili a tale verifica. Qualora risulti che l'adesione interferisce con i processi di lavoro, le linee di attività e gli obiettivi assegnati al dipendente, il dirigente, sentito il dipendente, valuta l'assegnazione di quelli più compatibili ovvero adotta le misure organizzative più opportune.

Art. 6 - COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione alla struttura dirigenziale, comunica per iscritto al dirigente di riferimento, sulla base

del modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale, tutti i rapporti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti la struttura dirigenziale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate.

2. In caso di nuova assunzione, all'atto della stipula del contratto di lavoro, il dipendente consegna al responsabile della struttura competente in materia di personale, la comunicazione di interesse finanziario e di conflitto di interessi di cui al comma 1. La suddetta comunicazione è trasmessa dalla struttura competente in materia di personale al dirigente della struttura di prima assegnazione del dipendente, il quale effettua la verifica di non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, consultando, ove necessario, il RPCT.

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano in qualsiasi modo coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza.

3. Il dipendente, nei casi di cui al comma 1, deve comunicare per iscritto, entro 5 giorni lavorativi dalla conoscenza delle circostanze che possono determinare un conflitto di interessi, la propria situazione al responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza, il quale, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'ufficio, deve rispondere per iscritto al dipendente entro i successivi 5 giorni lavorativi, sollevandolo dall'incarico e affidando l'attività ad altri dipendenti o, in assenza di idonee professionalità, avocandola a sé.

4. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un

obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti.

5. Ove il responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione di cui al presente articolo, motiva per iscritto le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'attività e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì UPD e RPCT degli esiti della valutazione svolta.

6. Nel caso in cui il conflitto riguardi un dirigente della Giunta, spetta al dirigente sovraordinato la valutazione delle iniziative da assumere. Nel caso in cui il conflitto riguardi il Segretario Generale della Giunta, spetta al Vice Segretario la valutazione delle iniziative da assumere, previo coinvolgimento del relativo RPCT per la valutazione concernente l'esistenza del conflitto di interesse.

Art. 17 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

2. Il dirigente, prima di assumere le funzioni correlate all'incarico conferito, comunica al Segretario Generale e al dirigente della struttura regionale competente in materia di personale, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti l'ufficio. Fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione.

II. PROCEDURA OPERATIVA

Ogni dipendente ed eventuale collaboratore esterno dovrà procedere alla compilazione della dichiarazione di cui all'allegato 1 alle LG al SIGECO per le verifiche sul conflitto d'interesse e alla sottoscrizione della presente informativa come presa visione.

Si specifica che la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse riflette la situazione personale del dipendente al momento in cui rende la dichiarazione; pertanto quest'ultima sarà considerata valida fintantoché il dipendente non segnali la sussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale.

Nel caso ritenga che possa sussistere (o emergere durante lo svolgimento della sua attività) una situazione di conflitto di interesse, il dipendente è tenuto a comportarsi secondo quanto previsto all'art. 7 del Codice di comportamento sopra riportato, pertanto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano in qualsiasi modo coinvolgere interessi propri o di suoi parenti ed affini e a segnalarlo tempestivamente al Dirigente responsabile della struttura di assegnazione/superiore gerarchico/Committente (nel caso di consulenti esterni), che valuterà la segnalazione con nota scritta, previo contraddittorio con l'interessato.

Dal momento in cui effettua la segnalazione e sino all'esito della valutazione scritta da parte del Dirigente/superiore gerarchico/Committente, il dipendente, in via cautelativa, si asterrà dal compiere ulteriori attività di ufficio o di servizio correlate alla situazione di conflitto di interesse oggetto di segnalazione.

Qualora il conflitto venga confermato dal Dirigente responsabile della struttura di assegnazione/superiore gerarchico/Committente il dichiarante dovrà essere sostituito per le attività per le quali risulta in conflitto.

III. CONTROLLI DELLA DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sono debitamente archiviate nel sistema informativo SIFORM2 e sono sottoposte a verifica campionaria, tranne quelle rilasciate dai componenti delle commissioni di gara che vengono controllate al 100%.

Le verifiche avverranno mediante i seguenti strumenti:

- Piattaforma ARACHNE;
- Piattaforma PIAF IT (Piattaforma Integrata Antifrode);
- TELEMACO;
- Banca dati PERLAPA;
- Banca dati Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;

- sito web istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente" sub sezione "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza";
- Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC;
- sistema informativo lavoro regionale JOBAGENCY;
- portali di ricerca web (es. Google).

IV. EFFETTI IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE

Nel caso in cui venga accertato che la dichiarazione contiene informazioni non veritiere il dichiarante può:

- incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro o dal contratto che disciplina la consulenza esterna;

- Rendere irregolare l'attività posta in essere con conseguenze anche finanziarie sull'attività posta in essere. Infatti, l'inosservanza delle norme in materia di conflitto d'interessi può comportare l'imposizione di rettifiche finanziarie e il recupero dei fondi come previsto dalle norme settoriali specifiche e/o da altre forme di misure correttive. Si precisa infine che un conflitto d'interessi percepito oggettivamente e non risolto (ovvero per il quale non sia stata seguita la procedura di cui al punto 4 della presente nota) costituisce un'irregolarità.

(luogo, data)

Per presa visione

Il dichiarante

Allegato 6: Format dichiarazione semestrale di spesa

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Il/la sottoscritto/a (Cognome).....(Nome)..... Nato/a a

Prov. il .././... e residente a Prov. Indirizzo.....
.....

Codice Fiscale Telefono /Cellulare.....

E-mail

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE/SOCIETÀ

Ragione Sociale.....

Natura Giuridica

Sede Legale (Indirizzo).....

Partita IVA e/o Codice Fiscale

PECE-Mail

Telefono

Codice Siform.....

DICHIARA:

[] che l'Ente non ha incrementato le quote sociali delle rette dopo il 30 marzo 2026;

[] che il totale dei giorni di occupazione dei posti letto ammessi a finanziamento è pari a... *(come dettagliatamente indicato nel file excel per il calcolo dei giorni di occupazione allegato all'avviso che va compilato e allegato alla dichiarazione);*

[] (in sede di rendicontazione) che il costo dei posti letto finanziati è superiore alla somma del contributo accordato a seguito della presente domanda, di eventuali altri contributi pubblici e della retta pagata dagli ospiti o dalle loro famiglie.

CHIEDE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL DECRETO....

Totale contributo richiesto [] *(Riportare il totale che deriva dal foglio di calcolo del contributo allegato all'avviso - Allegato 7 - che va compilato e allegato alla dichiarazione)*

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Compilare i "Dati relativi alle strutture" - NON compilare le colonne evidenziate in giallo

Dati relativi alle strutture

[illegible]

Allegato 8: Comunicazione del dato sulla “titolarità effettiva”

Il/La sottoscritto/a nato/a a prov. (.....)
il Cod.fiscale
residente a prov. (.....) in viaCAP

in qualità di

- ☐ Titolare dell'impresa individuale
☐ Legale Rappresentante

Ragione sociale Sede legale: via
..... CAP Comune
..... prov. () Cod. fiscale

comunica

che al / / è stato individuato il seguente titolare effettivo oppure sono stati individuati i seguenti titolari effettivi:

Opzione 1 – Impresa con un solo titolare effettivo coincidente con il titolare di un'impresa individuale o il legale rappresentante

- ☐ il/la sottoscritto/a, come sopra individuato.

1 Indicare la data di presentazione del progetto.

2 Scegliere una delle tre opzioni proposte; barrare (o eliminare) le parti non pertinenti.

Opzione 2 – Impresa con più titolari effettivi

(ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

1. Cognome Nome nato/a a prov. (.....) il Cod. fiscale
..... residente aprov. (.....) in
via CAP

2. Cognome Nome nato/a a prov. (.....) il Cod. fiscale
..... residente aprov. (.....) in
via CAP

3. Cognome Nome nato/a a prov. (.....) il Cod. fiscale
..... residente aprov. (.....) in
via CAP

Opzione 3 – Imprese in cui l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi

☐ La/le persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

1. Cognome Nome nato/a a prov. (.....) il Cod. fiscale
residente aprov. (.....) in via CAP

2. Cognome Nome nato/a a
 prov. (.....) il Cod.
 fiscale residente a
prov. (.....) in via CAP

3. Cognome Nome nato/a a
 prov. (.....) il Cod.
 fiscale residente a
prov. (.....) in via CAP

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i;
- copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante (solo nel caso la dichiarazione non sia sottoscritta digitalmente).

Luogo e data

Firma